

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 16 **del mese di** aprile
dell' anno 2012 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Saliera Simonetta	Vicepresidente
2) Bianchi Patrizio	Assessore
3) Bortolazzi Donatella	Assessore
4) Freda Sabrina	Assessore
5) Lusenti Carlo	Assessore
6) Marzocchi Teresa	Assessore
7) Melucci Maurizio	Assessore
8) Mezzetti Massimo	Assessore
9) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
10) Rabboni Tiberio	Assessore

Presiede la Vicepresidente Saliera Simonetta
attesa l'assenza del Presidente

Funge da Segretario l'Assessore Muzzarelli Gian Carlo

Oggetto: ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DI IMPIANTI TERMICI CIVILI, AI SENSI DELL'ART. 287 DEL D.LGS 152/2006 E SS.MM. RECEPIMENTO DELL'ACCORDO IN CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DEL 25 MAGGIO 2011 PER LA FORMAZIONE. DISPOSIZIONI REGIONALI ATTUATIVE.

Cod.documento GPG/2012/429

Num. Reg. Proposta: GPG/2012/429

**-----
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Visti:

- Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 29 giugno 2010, n.128, "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'art.12 della legge 18 giugno 2009";
- il D.M. 12 agosto 1968, "Disciplina dei corsi per il conseguimento del patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici";

Richiamata la legge regionale n. 12, del 30 giugno 2003, "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" e s.m.;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 728 del 13/05/2005 recante "Indicazioni concernenti la nuova composizione delle commissioni d'esame per il conseguimento dell'abilitazione alla conduzione degli impianti termici e il rilascio del relativo attestato";
- n. 245 del 05/03/2007 recante "Approvazione dello schema di accordo tra la Regione Emilia-Romagna e la Direzione Regionale del Lavoro dell'Emilia-Romagna in materia di abilitazioni per la conduzione di impianti termici a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06";

Considerato che:

- il comma 1 dell'articolo 287 del d.lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.lgs. n. 128/2010, prevede l'obbligo di un patentino per il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica

nominale superiore a 0.232 MW, rilasciato a seguito di specifica attività formativa disciplinata dalle Regioni;

- il comma 6 del medesimo articolo 287, prevede che "Fino all'entrata in vigore delle disposizioni regionali di cui al comma 1, la disciplina dei corsi e degli esami resta quella individuata ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 agosto 1968";

Preso atto che in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 25 maggio 2011 è stato adottato l'Accordo recante "Linee guida delle Regioni per i percorsi abilitanti all'esercizio dell'attività di conduttore impianti termici" ai sensi dell'art. 287 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e successive modificazioni ed integrazioni, volto a disciplinare i corsi di formazione e gli esami per l'acquisizione del patentino di abilitazione di secondo grado alla conduzione degli impianti termici;

Considerato inoltre che:

- il comma 4 dell'articolo 287 del d.lgs. n. 152/2006 stabilisce che il possesso di un certificato di abilitazione di qualsiasi grado per la condotta dei generatori di vapore, ai sensi del Regio Decreto 12 maggio 1927, n. 824, consente, ove previsto dalle disposizioni regionali, il rilascio del patentino senza necessità della formazione prevista dal comma 1 del medesimo art. 287, oggetto del presente provvedimento;

Valutata la necessità di attivare i corsi di cui al comma 1 dell'art. 287 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in base alle suddette linee guida condivise in sede Conferenza delle Regioni e Province Autonome;

Valutata inoltre l'opportunità, in continuità con le previgenti disposizioni statali, di prevedere il rilascio automatico del patentino di secondo grado alla conduzione di impianti termici ai possessori di un certificato di abilitazione di qualsiasi grado per la condotta dei generatori di vapore;

Ritenuto pertanto:

- di procedere al recepimento del citato Accordo in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 25 maggio 2011, al fine di garantire che la formazione per l'acquisizione del patentino di abilitazione di secondo grado alla conduzione degli impianti termici si basi su standard professionali e formativi minimi condivisi da tutte le Regioni e Province autonome, in modo da assicurare il riconoscimento e la mobilità della figura professionale

sull'intero territorio nazionale;

- di dettare le disposizioni regionali attuative per la formazione professionale del personale addetto alla conduzione di impianti termici di cui all'art. 287, comma 1, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

- di prevedere che il possesso di un certificato di abilitazione di qualsiasi grado per la condotta di generatori di vapore, ai sensi del R.D. n. 824/1927, consente il rilascio del patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, senza la necessità di svolgere la formazione prevista dal presente atto;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 105 dell'1/02/2010 "Revisione alle disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro, di cui alla deliberazione della giunta regionale 11/02/2008 n. 140 e aggiornamento degli standard formativi di cui alla deliberazione della giunta regionale 14/02/2005, n. 265".

- n. 177 del 10 febbraio 2003 recante "Direttive regionali in ordine alle tipologie d'azione ed alle regole per l'accREDITamento degli organismi di formazione professionale" e successive modifiche e integrazioni;

- n. 265 del 14/02/2005 "Approvazione degli standard dell'offerta formativa a qualifica e revisione di alcune tipologie di azione, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 177/2003", e successive modifiche e integrazioni";

- n. 1057 del 24/07/06, recante "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta Regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali.";

- n. 1663 del 27/11/2006 recante "Modifiche all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente.";

- n. 1377 del 20/09/2010 recante "Revisione dell'assetto organizzativo di alcune Direzioni generali", così come rettificata dalla n. 1950 del 13 dicembre 2010;

- n. 2060/2010 recante " Rinnovo incarichi a Direttori Generali della Giunta Regionale in scadenza al 31-12-2010";

- n. 1222 del 4/08/2011 "Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale";

- n. 2416 del 29/12/2008 recante "Indirizzi in ordine

alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008 e aggiornamento della Delibera 450/2007 e s.m.”;

Sentite le parti sociali;

Sentite le Amministrazioni provinciali;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta degli Assessori competenti per materia;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

1) di recepire, per quanto esposto in premessa, l'Accordo adottato il 25 maggio 2011 in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome recante "Linee guida delle Regioni per i percorsi abilitanti all'esercizio dell'attività di conduttore di impianti termici", che si allega quale parte integrante del presente atto (Allegato 1);

2) di approvare le "Disposizioni per la formazione del conduttore di impianti termici, in attuazione dell'articolo 287 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152", che si allegano quale parte integrante del presente atto (Allegato 2);

3) di riconoscere la validità dei corsi abilitanti per la conduzione di impianti termici effettuati ai sensi del D.M. 12 agosto 1968, se autorizzati dalle Amministrazioni provinciali prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento;

4) di stabilire che il possesso di un certificato di abilitazione di qualsiasi grado per la condotta di generatori di vapore, ai sensi del R.D. n. 824/1927, consente il rilascio, da parte dell'Amministrazione provinciale competente per territorio, del patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, senza la necessità di svolgere la formazione di cui al precedente punto 2;

5) di sostituire con il presente atto le proprie deliberazioni n. 728 del 13/05/2002 e n. 245 del 02/03/2007;

6) di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione.

ALLEGATO 1



**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE
AUTONOME**
11/69/CR8c/C9

**LINEE GUIDA DELLE REGIONI PER I PERCORSI ABILITANTI
ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CONDUTTORE IMPIANTI TERMICI**

PREMESSA

Il presente documento disciplina i corsi di formazione finalizzati al conseguimento del patentino di abilitazione alla conduzione degli impianti termici, ai sensi dell'art. 287 del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 "*Norme in materia ambientale*" e successive modifiche ed integrazioni.

**STANDARD FORMATIVO DEI PERCORSI ABILITANTI
ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CONDUTTORE IMPIANTI TERMICI**

La formazione del conduttore di impianti termici è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alla definizione degli standard dei percorsi formativi, nonché alla programmazione e organizzazione dei corsi sulla base dei fabbisogni localmente rilevati, nel rispetto degli *elementi minimi comuni* definiti dal presente documento e sulla base delle disposizioni vigenti in materia di formazione professionale.

I corsi di formazione sono erogati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano direttamente o attraverso soggetti accreditati, in conformità al modello definito ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 20/03/2008, e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna Regione e Provincia Autonoma

DESCRIZIONE DELLA FIGURA

Il conduttore impianti termici svolge attività di conduzione degli impianti di potenza superiore a 232 kW. Applica procedure di attivazione e conduzione dell'impianto termico, garantendo il controllo della funzionalità della centrale termica e dei suoi componenti attraverso la verifica dei parametri di regolazione intervenendo, quando necessario, sugli strumenti di regolazione.

ARTICOLAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE

Ambito di competenza: CONDUZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO

CONOSCENZE

Elementi di termotecnica

La combustione

Tecniche di riscaldamento dell'acqua

Caratteristiche e tipologie degli impianti termici

Dispositivi di controllo e sicurezza

Tecniche di regolazione dell'impianto

Tecniche di controllo delle emissioni inquinanti

Tecniche di analisi del consumo energetico

Normativa di settore

Elementi di manutenzione impianti termici

REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO

Al fine dell'ammissione al corso di formazione sono necessari i seguenti requisiti:

- età non inferiore ai 18 anni;
- diploma di scuola secondaria di 1° grado.

Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero occorre presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente / corrispondente che attesti l'equipollenza di valore con i titoli rilasciati nello Stato di provenienza che attesti il livello di scolarizzazione.

Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti dell'Istituzione Formativa.

DURATA DEL CORSO DI FORMAZIONE

La durata minima del percorso di formazione è di 90 ore, fatte salve le disposizioni delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, inerenti il riconoscimento di crediti formativi.

E' consentito un massimo di assenze pari al 20% del monte ore complessivo.

ESAME FINALE E ATTESTAZIONE

Al termine del percorso è previsto il rilascio di un attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento.

La prova di verifica deve essere organizzata e gestita secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure.

Il mancato superamento della prova di verifica finale non consente il rilascio dell'attestato.

Al fine di favorire il riconoscimento e la libera circolazione delle persone sul territorio, l'attestato di frequenza deve contenere i seguenti elementi minimi comuni:

- Denominazione del soggetto formatore
- Dati anagrafici del corsista
- Titolo del corso e normativa di riferimento
- Durata del corso
- Firma del soggetto formatore

L'attestazione rilasciata al termine del corso consente di acquisire il patentino di abilitazione di 2° grado (ai sensi dell'art.287 del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152) alla conduzione degli impianti termici.

Le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla definizione della composizione delle commissioni d'esame e delle prove di esame nel rispetto della propria regolamentazione.

Le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati.

Roma, 25 maggio 2011

ALLEGATO 2

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL CONDUTTORE DI IMPIANTI TERMICI, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 287 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

Tipologia di impianti

Le disposizioni seguenti concernono il conseguimento dei titoli necessari all'acquisizione del patentino di abilitazione di 2° grado alla conduzione degli impianti termici civili di cui alla lett. c) dell'art.283 del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 di potenza termica nominale superiore a 0.232 MW.

Requisiti di accesso

Al fine dell'ammissione al corso di formazione sono necessari i seguenti requisiti:

- ◆ maggiore età
- ◆ diploma di scuola secondaria di 1° grado

Coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero devono presentare una dichiarazione di valore o, in alternativa, una traduzione giurata del titolo posseduto, che attestino il livello di scolarizzazione.

Gli stranieri devono dimostrare una sufficiente conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo: tale conoscenza può essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti dei soggetti attuatori.

Corso di formazione

Le conoscenze indicate costituiscono gli obiettivi formativi del corso di formazione.

CONOSCENZE

Elementi di termotecnica

La combustione

Tecniche di riscaldamento dell'acqua

Caratteristiche e tipologie degli impianti termici

Dispositivi di controllo e sicurezza

Tecniche di regolazione dell'impianto

Tecniche di controllo delle emissioni inquinanti

Tecniche di analisi del consumo energetico

Normativa di settore

Elementi di manutenzione impianti termici

Il corso di formazione ha una **durata minima di 90 ore** con un **massimo di assenze consentite del 20%** del monte ore complessivo.

Riconoscimento di crediti formativi

La partecipazione al corso di formazione può prevedere il riconoscimento di crediti formativi.

Costituiscono valore di credito formativo le competenze acquisite attraverso la partecipazione a corsi di formazione e documentati da specifici attestati.

Il riconoscimento dei crediti e la relativa riduzione delle ore di formazione si attuano secondo le disposizioni regionali vigenti (DGR 105/2010).

Il soggetto attuatore del corso definisce i crediti formativi da riconoscere e la riduzione delle ore di frequenza da attuare.

Verifica finale

Al termine del corso va effettuata una prova di verifica finalizzata ad accertare l'apprendimento delle conoscenze previste dall'intero percorso formativo.

Sono ammessi alla prova di verifica finale coloro che hanno frequentato almeno l' 80% delle ore di formazione previste.

Per coloro cui sono stati riconosciuti crediti formativi, l'80% è da intendersi relativo alle ore effettivamente da frequentare.

La prova di **verifica finale** è costituita da:

- ◆ prova scritta, effettuabile attraverso test o, in alternativa, una simulazione di una situazione lavorativa volta a verificare la consapevolezza del ruolo;
- ◆ colloquio orale.

La prova di verifica finale è definita e realizzata da una commissione istituita dai soggetti attuatori.

La **commissione** è composta da almeno 3 componenti, individuati tra i docenti ed esperti impegnati nel corso, tra cui il coordinatore del percorso formativo.

Le prove di verifica devono essere organizzate e gestite secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure.

Va redatto un apposito verbale finale firmato dai componenti della commissione di esame.

La Regione prevede un modello del verbale (vedi allegato).

Attestati rilasciati

A seguito del superamento della prova di verifica finale si rilascia un "Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento" valido per l'acquisizione del patentino di abilitazione di 2° grado alla conduzione degli impianti termici, ai sensi dell'art.287 del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152.

La Regione prevede un modello di attestato (vedi allegato)

Il mancato superamento della verifica finale consentirà il rilascio di un "Attestato di frequenza" utilizzabile dal candidato per iscriversi ad una successiva verifica organizzata anche da un diverso soggetto attuatore. Sarà cura del soggetto formatore evidenziare su tale attestato l'esito negativo della verifica e che pertanto non è utilizzabile dall'utente per acquisire il patentino, ma solo per partecipare a una successiva verifica di apprendimento.

Nel caso di ulteriore mancato superamento della verifica finale sarà necessario ripetere il corso di formazione. In tal caso sull'attestato viene evidenziato l'ulteriore mancato superamento della verifica e la sua inutilizzabilità per svolgerne una successiva.

Soggetti attuatori

I progetti formativi devono essere candidati all'autorizzazione all'interno dei Piani di Formazione Regionali o Provinciali da parte di Soggetti attuatori accreditati, in base alle disposizioni previste dalla DGR n. 105/2010 ("Revisione alle disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro, di cui alla deliberazione della giunta regionale 11/02/2008 n. 140 e aggiornamento degli standard formativi di cui alla deliberazione della giunta regionale 14/02/2005, n. 265.").

Altri Soggetti attuatori non accreditati, sulla base del regime autorizzativo previsto dalla LR 12/03, art. 34, possono essere autorizzati ad organizzare e gestire i corsi in analogia con i Soggetti attuatori accreditati.

L'autorizzazione, esclusivamente finalizzata alla formazione in questione, sarà rilasciata dall'Amministrazione competente, secondo quanto previsto al punto 11.2 dalla citata DGR 105/2010.



VERBALE DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
del percorso formativo per Conduttore impianti termici- comma 1, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 e s.m.;
in attuazione DGR n.

A) DATI IDENTIFICATIVI DELL'INIZIATIVA FORMATIVA

ANNO

TITOLO DEL CORSO:

SOGGETTO FORMATORE:

VIA N.

CAP. COMUNE PROVINCIA

SEDE DELL' ATTIVITÀ:

VIA N.

CAP. COMUNE PROVINCIA

Estremi dell'atto di autorizzazione dell'iniziativa formativa

.....

B) REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA FORMATIVA

L'attività formativa si è regolarmente svolta dal al per complessive
n. ore e per una frequenza effettiva indicata nel prospetto riportato sul retro e comunque non inferiore
all'80% del monte ore.

C) MODALITA' DELLE VERIFICHE FINALI

Le modalità adottate per la valutazione della verifica finale risultano dagli atti depositati presso il soggetto
attuatore unitamente al testo delle prove somministrate.

Il Legale Rappresentante

.....

Data,

N.	cognome	NOME	DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	COMUNE DI NASCITA	Prov. (O STATO)	CITTADINANZA	N. ORE PRESENZA	% SU ORE SVOLTE	valutazione
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										

I componenti della Commissione:



**ATTESTATO DI FREQUENZA CON VERIFICA
DELL' APPRENDIMENTO**

Rilasciato al termine del corso per

CONDUTTORE IMPIANTI TERMICI

di cui all' art. 287 comma 1, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 e s.m.;

attuazione DGR n .../2012;

CONFERITO AL CANDIDATO

Nat...

il

ATTUATORE DELL' INIZIATIVA

Via

Il Coordinatore dell'iniziativa

Il Rappresentante del Soggetto attuatore

Corso n.... autorizzato con atto della n..... del
Registrato in data al n.....

**Ai sensi dell'art.15 della L.183/2011, il presente certificato
non può essere prodotto agli organi della Pubblica
Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.**

PERCORSO COMPLESSIVO ORE

Contenuti

PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO

dal

al

**ORE EFFETTIVE FREQUENTATE DAL CANDIDATO
E PERCENTUALE DI FREQUENZA**

--	--

MODALITA' DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO

--

ANNOTAZIONI INTEGRATIVE

--

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Cristina Balboni, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2012/429

data 30/03/2012

IN FEDE

Cristina Balboni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2012/429

data 30/03/2012

IN FEDE

Morena Diazzi

omissis

L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'